



## **TRIBUNALE DI LIVORNO**

### ***Ufficio procedure concorsuali***

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai, letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 21-1//2024 **R.G.** presentata da **RICCARDO ORLANDI** (C.F.RLNRCR72A12E625I), con in subordine istanza di apertura della liquidazione controllata ex art. 80 c. 5 C.C.I.I.;  
letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati,  
richiamato il proprio decreto 26.2.2024 e lette le successive osservazioni del ricorrente,  
ha emesso il seguente

#### **DECRETO**

1. **RICCARDO ORLANDI** ha proposto ai creditori un concordato minore.

Ha esposto che l'attuale situazione di sovraindebitamento è riconducibile esclusivamente ai debiti legati all'esercizio di attività d'impresa nel settore sanitario, mediante la ditta individuale "La Sanitaria di Riccardo Orlandi", avviata il 18/09/2014 per operare il commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, ditta cessata alla fine degli anni '10, cui è seguita l'assunzione nel 2020 dell'Orlandi come lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

2. Come già deciso da questo giudice anche in data 15.9.2023, la domanda è inammissibile.

3. La legittimazione dell'imprenditore individuale (sottosoglia) all'accesso al concordato minore liquidatorio, ex art. 74 c. 2 CCII, per definire i debiti derivanti dal pregresso esercizio di attività d'impresa, pur avendo cancellato la propria ditta individuale dal Registro Imprese, è espressamente esclusa dall'inequivoco dato normativo dell'art. 33 c.4 CCII, a prescindere dal tempo della cancellazione (con equiparazione, a tali fini, del concordato minore alle altre procedure negoziate "maggiori" e cioè concordato preventivo e accordi di ristrutturazione).

Il dato normativo appare chiaro e non sembra superabile (che l'art. 33 c. 4 si riferisca anche all'imprenditore individuale emerge anche dalla circostanza che il precedente

comma 3 esplicitamente cita gli imprenditori individuali, di tal che è da escludersi che il comma 4 contenga una svista del legislatore).

4. Di scarso rilievo appare l'argomento secondo cui, se non si ammettesse al concordato minore, l'imprenditore individuale sottosoglia cessato, non potendo accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto i debiti non sono di natura consumeristica, avrebbe a disposizione esclusivamente la procedura della liquidazione del patrimonio.

Non pare, infatti, che nel sistema del nuovo codice della crisi sia rinvenibile un diritto di portata generale a poter usufruire, per la ristrutturazione dei propri debiti, oltre che di una procedura di tipo liquidatorio anche di una procedura lato sensu negoziale.

5. Neppure insuperabile appare l'argomento (Trib. Ancona 11.1.2023) secondo cui, se si escludesse l'accesso al concordato minore, si priverebbe di significato la norma dell'art. 271 CCII, che prevede, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, la possibilità per il debitore di chiedere l'accesso ad una delle procedure negoziali. L'art. 271, infatti, non può avere portata generale, ma sarà applicabile nei limiti di ammissibilità delle altre procedure negoziali.

6. Nella direzione sopra indicata sembra andare anche la recente decisione della Prima Presidente della Cassazione del 26 luglio 2023 che, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. della Corte d'Appello di Firenze, sostanzialmente per difetto di novità della questione, ha ricostruito il sistema affermando i seguenti principi:

- La lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analogia disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: "La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore -attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1,

terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012”.

Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se -nel momento in cui sono state assunte -egli avesse agito come consumatore o professionista.

• Sull'art. 33 c. 4 CCII, ha richiamato Cass. 4329/2020 (conforme ad altri precedenti) che aveva evidenziato come il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.

Inoltre ha ricordato che la cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali, secondo le condizioni indicate dall'art. 2 del dpr n.247/04 e con procedimento che può essere attivato anche d'ufficio.

La norma del Codice della crisi, quindi, si pone in una linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore.

Del resto, negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria.

7. In conclusione, l'imprenditore individuale cessato non può accedere al concordato minore, né è ammissibile la procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore per debiti di natura non consumeristica (se non nei limiti indicati da Cass. 1869/2016).

Ciò che il codice della crisi ha inteso garantire a tutti i debitori è la possibilità – alle condizioni previste – di ottenere l'esdebitazione e, per i debitori per i quali non sono

ammissibili procedure di tipo negoziale, il mezzo è esclusivamente l'accesso alla liquidazione controllata.

8. Il debitore, peraltro, chiede, in subordine, l'applicazione dell'art. 80 c. 5 C.C.I.I. che prevede che "Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti".

Non sembrano esservi ostacoli ad applicare tale norma (pur prevista per la fase successiva all'apertura della procedura di concordato minore) anche nella fase antecedente all'apertura, quando cioè, come nella fattispecie, il concordato non possa essere aperto (per mancanza del requisito soggettivo), ma sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata (ivi compresa l'istanza del debitore).

È stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., e in particolare la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC.

9. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

10. L'impresa del ricorrente è cessata da oltre un anno ed egli non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

11. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 85.000 euro, svolge attività di lavoro dipendente, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.700 circa.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione, è proprietario di un'autovettura Smart immatricolata nel 2005 ed il nucleo familiare è composto anche dalla compagna.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

12. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato

di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Marco Rossi.

14. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione la vettura; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. Quanto ai veicoli sopra indicati, la necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

14.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

15. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato minore e, vista l'espressa richiesta del debitore, **dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di RICCARDO ORLANDI (C.F.RLNRCR72A12E625I)**.

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il dott. Marco Rossi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori

e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;

g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 1° marzo 2023.

IL PRESIDENTE

*Dott. Gianmarco Marinai*